

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni a tutela dei consumatori in materia di fatturazione a conguaglio per l'erogazione di energia elettrica, gas e servizi idrici. C. 3792 Baldelli (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	115
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti del Relatore 1.100 e 2.100 e relativi subemendamenti</i>)	124
ALLEGATO 2 (<i>Proposte di riformulazione del Relatore</i>)	125
ALLEGATO 3 (<i>Proposte emendative approvate</i>)	126

RISOLUZIONI:

7-01351 Crippa: Misure per garantire una maggiore durata di vita dei prodotti di consumo.	
7-01372 Ricciatti: Misure per garantire una maggiore durata di vita dei prodotti di consumo (<i>Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00272 e della risoluzione n. 7-01372</i>)	119
ALLEGATO 4 (<i>Risoluzione approvata</i>)	128

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di equo compenso e clausole vessatorie nel settore delle prestazioni legali. C. 4631 Governo e abb. (Parere alla II Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>)	121
ALLEGATO 5 (<i>Parere approvato</i>)	131
Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: A) Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X, con allegati, fatta ad Amburgo il 30 novembre 2009; B) Protocollo di adesione del Governo della Federazione russa alla Convenzione del 16 dicembre 1988 sulla costruzione e sulla gestione del laboratorio europeo di radiazione di sincrotrone (ESRF), fatto a Grenoble il 23 giugno 2014 e a Parigi il 15 luglio 2014; C) Protocollo alla Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un Impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X riguardante l'adesione del Governo del Regno di Spagna, con Allegato, fatto a Berlino il 6 ottobre 2011. C. 4684 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	121
Modifica dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e altre disposizioni concernenti la tutela dei lavoratori dipendenti in caso di licenziamento illegittimo. C. 4388 Laforgia e abb. (Parere alla XI Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere contrario</i>)	121
ALLEGATO 6 (<i>Parere approvato</i>)	132
ALLEGATO 7 (<i>Proposta di parere alternativo dei deputati Ricciatti, Simoni e Ferrara</i>)	133
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	123

SEDE REFERENTE

Mercoledì 15 novembre 2017. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.

— Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Antonio Gentile.

La seduta comincia alle 14.

Disposizioni a tutela dei consumatori in materia di fatturazione a conguaglio per l'erogazione di energia elettrica, gas e servizi idrici.

C. 3792 Baldelli.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'8 novembre 2017.

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'8 novembre 2017.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta sono stati presentati gli emendamenti al provvedimento in titolo e alcuni emendamenti del relatore che sono tutti ammissibili.

Avverte che sono stati presentati subemendamenti agli emendamenti del relatore presentati nella seduta dello scorso 8 novembre *(vedi allegato 1)*.

Invita il relatore a esprimere il parere sulle proposte emendative presentate.

Lorenzo BECATTINI (PD), *relatore*, esprime parere favorevole sugli identici subemendamenti Vignali 0.1.100.1 e Galgano 0.1.100.2 e raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 1.100. Esprime altresì parere favorevole sull'emendamento Bargerò 1.1, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 2)*.

Esprime parere contrario sugli emendamenti Baldelli 1.2, Galgano 1.3 e 1.4, Baldelli 1.5. Esprime parere favorevole sull'emendamento Galgano 1.6 e Baldelli 1.7, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 2)*. Esprime parere contrario sull'emendamento Crippa 1.8. Raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 1.101, la cui approvazione precluderebbe gli emendamenti Baldelli 1.9 e 1.10. Esprime parere favorevole sull'emendamento Baldelli 1.11, la cui approvazione assorbirebbe l'emendamento Crippa 1.12 e precluderebbe gli emendamenti Galgano 1.13 e Crippa 1.14. Raccomanda l'approvazione del pro-

prio emendamento 1.102, la cui approvazione mentre precluderebbe l'emendamento Ricciatti 1.16. Esprime parere favorevole sull'emendamento Baldelli 1.17, mentre esprime parere contrario sugli emendamenti Galgano 1.18 e Baldelli 1.19; esprime altresì parere favorevole, sugli emendamenti Baldelli 1.20, Crippa 1.21 e Crippa 1.22 a condizione che siano riformulati nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 2)*. Esprime parere contrario sull'emendamento Crippa 1.23, mentre esprime parere favorevole, sull'articolo aggiuntivo Prodani 1.01, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 2)*. Esprime altresì parere contrario sugli articoli aggiuntivi Baldelli 1.02 e Ricciatti 1.03.

Raccomanda, infine, l'approvazione del proprio emendamento 2.100.

Il Sottosegretario Antonio GENTILE esprime parere conforme a quello del relatore.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, pone in votazione l'emendamento Crippa 1.22 che è stato riformulato dal relatore con riferimento al comma 1 dell'articolo 1.

Davide CRIPPA (M5S) chiede per quali ragioni nella riformulazione proposta al proprio emendamento 1.22 siano stati espunti i professionisti dalla definizione di utenti. Ritiene infatti che anche loro, come le previste micro imprese, possano essere vittime di bollette esagerate o scorrette.

Lorenzo BECATTINI (PD), *relatore*, segnala che sul tema anche il Governo ha espresso parere contrario, ritenendo che con la previsione della figura dei professionisti introduca differenziazioni non giustificate tra categorie di utenti.

Ignazio ABRIGNANI (SC-ALA CLP-MAIE) ritiene meritevole di approfondire la questione posta dal collega Crippa.

Simone BALDELLI (FI-PdL) ritiene che si dovrebbe approfondire se i professioni-

sti rientrino nella categoria delle micro imprese.

Gianluca BENAMATI (PD), sottolinea che il provvedimento in esame è stato presentato innanzitutto per venire incontro alle esigenze delle utenze domestiche ed è stato esteso ad altri in fase emendativa, a condizione che questi ultimi abbiano dimensioni coerenti con le finalità del provvedimento. Concorda sul fatto che la problematica sia meritevole di approfondimento.

Il Sottosegretario Antonio GENTILE rileva che, inserendo la figura dei professionisti, la platea degli interessati si estenderebbe eccessivamente.

Simone BALDELLI (FI-PdL) osserva che per la definizione di professionista si può richiamare il Codice del consumo. Sottolinea che per procedere speditamente nell'esame del provvedimento, si può ora approvare la riformulazione proposta dal relatore, essendo possibile intervenire nel prosieguo dell'esame, in sede legislativa o in Assemblea, con emendamenti che possono ulteriormente modificare il comma 1 dell'articolo 1.

Adriana GALGANO (Misto-CIpI), dichiarandosi d'accordo con quanto proposto dal collega Baldelli, sottolinea che nel Codice del consumo il professionista è definito la persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario, mentre le microimprese sono definite quali entità, società o associazioni che, a prescindere dalla forma giuridica, esercitano un'attività economica, anche a titolo individuale o familiare, occupando meno di dieci persone e realizzando un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a due milioni di euro, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, dell'allegato alla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003. Ritiene tuttavia che la finalità principale della proposta di legge sia

di favorire l'efficienza delle imprese distributrici e venditrici operanti nei settori dell'elettricità, del gas e del sistema idrico.

Davide CRIPPA (M5S), in considerazione delle osservazioni dei colleghi Galgano e Baldelli, ritiene di poter accettare la riformulazione proposta dal relatore per consentire di concludere l'esame delle proposte emendative, riservandosi tuttavia di presentare nel prosieguo dell'esame una proposta emendativa volta a ripristinare il testo del suo emendamento 1.22.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Crippa 1.22, come riformulato, gli identici subemendamenti Vignali 0.1.100.1 e Galgano 0.1.100.2, nonché emendamento 1.100 del Relatore (*vedi allegato 3*).

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, avverte che la collega Bargerò, presentatrice dell'emendamento 1.1, ha accettato la riformulazione del proprio emendamento proposta dal relatore.

La Commissione approva l'emendamento Bargerò 1.1, come riformulato (*vedi allegato 3*) e respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Baldelli 1.2 e Galgano 1.3.

Adriana GALGANO (Misto-CIpI) chiede al relatore le ragioni del parere contrario espresso sull'emendamento a sua firma 1.4.

Lorenzo BECATTINI (PD), *relatore*, sottolinea che il significato della parola conguaglio sia sufficientemente noto agli utenti, ritiene ricorrere allo strumento legislativo solo in caso di necessità.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Galgano 1.4 e Baldelli 1.5 e approva l'emendamento Galgano 1.6.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, avverte che il collega Baldelli ha accettato la riformulazione del proprio emendamento 1.7.

La Commissione approva l'emendamento Baldelli 1.7, come riformulato (*vedi allegato 3*).

Davide CRIPPA (M5S) chiede al relatore le ragioni del suo parere contrario espresso sul proprio emendamento 1.8.

Lorenzo BECATTINI (PD), *relatore*, segnala che l'emendamento contiene una serie di ipotesi che non hanno carattere di esaustività e che possono non essere riconducibili alla responsabilità dei soggetti del rapporto. Sottolinea che nel testo è stata estesa, a seguito dell'approvazione del suo emendamento 1.100, l'applicazione del termine di prescrizione anche al distributore oltre che al venditore di forniture relative a elettricità, gas e servizi idrici.

Davide CRIPPA (M5S) osserva, tuttavia, che non è ancora chiaro il punto sulla responsabilità del venditore in quanto la rilevazione della misura è affidata al distributore. Chiede come sia possibile coinvolgere nella responsabilità di tardive o erronee fatturazioni anche il distributore.

Lorenzo BECATTINI (PD), *relatore*, sottolinea che questo tema dovrà essere affrontato dall'AEEGSI. Ricorda che due anni fa sono state approvate dalla Camera alcune mozioni sul tema delle maxibollette, in seguito alle quali è stato aperto un tavolo di confronto presso il Ministero dello sviluppo economico e si è proceduto alla sottoscrizione di un protocollo che ha meglio disciplinato il tema della rateizzazione e degli interventi che tutti i soggetti devono mettere in campo per evitare il fenomeno dei maxiconguagli, inclusa l'incentivazione all'autolettura. Ribadisce che la questione posta dal collega Crippa dovrà essere successivamente regolata dall'AEEGSI che definirà il rapporto tra distributore e la rilevazione della misura.

Davide CRIPPA (M5S) ritiene che si debba dare mandato all'Autorità di individuare un sistema penalizzante per il distributore che non assolve adeguata-

mente il compito di rilevazione della misura.

Simone BALDELLI (FI-PdL) dichiara il voto favorevole sull'emendamento Crippa 1.8.

Ricorda che le mozioni parlamentari cui si è fatto riferimento prevedevano anche una moratoria cui il Governo non ha dato seguito, al pari di altri impegni contenuti nelle mozioni.

Adriana GALGANO (Misto-CIpI) dichiara la sua astensione in ragione dell'esigenza di approfondire il senso di quanto proposto.

La Commissione respinge l'emendamento Crippa 1.8 e approva l'emendamento 1.101 del Relatore.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, avverte che risultano preclusi gli emendamenti Baldelli 1.9 e 1.10.

La Commissione approva l'emendamento Baldelli 1.11.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, avverte che risulta assorbito l'emendamento Crippa 1.12 e preclusi gli emendamenti Galgano 1.13 e Crippa 1.14.

La Commissione approva l'emendamento 1.102 del Relatore.

Davide CRIPPA (M5S), pur comprendendo le ragioni che hanno precluso la votazione del proprio emendamento 1.14 ritiene, tuttavia, che il tema sia meritevole di approfondimento anche in considerazione delle difficoltà che trova l'utente a dimostrare gli effettivi consumi in sede di conguaglio. Ritiene che se vi fosse un meccanismo punitivo, le imprese del settore sarebbero più caute nella fatturazione dei conguagli.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, avverte che risulta precluso l'emendamento Ricciatti 1.16.

La Commissione approva l'emendamento Baldelli 1.17 e respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Galgano 1.18 e Baldelli 1.19.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, avverte che il collega Baldelli ha accettato la riformulazione del proprio emendamento 1.20.

La Commissione approva l'emendamento Baldelli 1.20, come riformulato (*vedi allegato 3*).

Davide CRIPPA (M5S), con riferimento alla riformulazione proposta dal relatore del proprio emendamento 1.21, manifesta perplessità sul termine posto al 2020 che considera lontano. Sottolinea la necessità che gli effetti delle norme in esame si dispieghino in tempi più ristretti, ad esempio nei sei mesi dall'entrata in vigore del provvedimento.

Lorenzo BECATTINI (PD), *relatore*, ricorda che nella memoria trasmessa alla Commissione dall'Acquirente Unico è spiegato nei dettagli il suo ruolo rispetto al Sistema Informatico Integrato. In particolare, osserva che attualmente si interfacciano con il SII solo il venditore e il distributore con oneri a loro carico. Acquirente Unico ha sottolineato che nel futuro sarà possibile consentire al cliente di potersi interfacciare direttamente con il SII. Rileva che il comma 1 dell'emendamento Crippa 1.21 potrebbe addirittura causare un rallentamento della procedura della fatturazione, se l'autolettura fosse attribuita a un soggetto terzo. Osserva che la riformulazione proposta è volta a recepire la condivisibile finalità dell'emendamento in esame, facendo in modo che entro un definito periodo temporale si possa dare applicazione a un principio che oggi non esiste all'interno del SII che non contempla il cliente finale tra i suoi fruitori. Il termine previsto nella riformulazione è successivo alla fine del mercato di maggior tutela e all'entrata in vigore dei termini di prescrizione per le fatture del servizio idrico. Tuttavia dimostra disponibilità a prevedere un termine più breve.

Davide CRIPPA (M5S) accetta la riformulazione proposta al proprio emendamento 1.21, a condizione che siano utilizzati i termini «entro il» invece che «a decorrere dal».

Lorenzo BECATTINI (PD), *relatore*, ritenendo di venire incontro alla richiesta del collega Crippa propone un'ulteriore riformulazione dell'emendamento Crippa 1.21 nei seguenti termini: «*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente: «8-bis. Il Sistema informatico integrato (SII), di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, permette ai clienti finali di accedere ai dati riguardanti i propri consumi, senza oneri a loro carico, entro il 1° gennaio 2020. Le disposizioni per l'attuazione del primo periodo sono adottate con deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali, sentito il parere del Garante per la protezione dei dati personali».*

Il Sottosegretario Antonio GENTILE esprime parere conforme al relatore.

La Commissione approva l'emendamento Crippa 1.21, come da ultimo riformulato (*vedi allegato 3*) e respinge l'emendamento Crippa 1.23.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, avverte che il collega Prodani ha accettato la riformulazione del proprio articolo aggiuntivo 1.01 proposta dal relatore.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Prodani 1.01, come riformulato (*vedi allegato 3*).

Simone BALDELLI (FI-PdL), illustra le finalità del proprio articolo aggiuntivo 1.02 volto ad attribuire all'AEEGSI, finora del tutto inerte, la disciplina il contenzioso in corso. Rileva, peraltro, che l'Autorità non ha ritenuto di intervenire in audizione sul

provvedimento trasmettendo alla Commissione solo una nota di approfondimento.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Baldelli 1.02.

Lara RICCIATTI (MDP) illustra le finalità del proprio articolo aggiuntivo 1.03. Chiede quindi i motivi del parere contrario espresso dal relatore.

Lorenzo BECATTINI (PD), *relatore*, sottolinea che i motivi che sono alla base del parere contrario non risiedono nei principi contenuti nell'emendamento, ma nel fatto che molte disposizioni sono contenute nella proposta di legge in esame o in altri provvedimenti di legge o dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Osserva peraltro che talune disposizioni sono contenute nella stessa proposta di legge. Altri, tuttavia, si scontrano con una realtà diversa da quella ideale e non rendono possibile la disposizione dei dati di misurazione. Ad esempio, nel sistema elettrico è stata pressoché completata l'installazione dei contatori cosiddetti intelligenti che consentono la telelettura dei consumi, mentre per la fornitura del gas si è solo al 30 per cento delle installazioni e che l'AEEGSI ha prescritto che si raggiunga il 50 per cento entro il 31 dicembre 2018. Osserva che il tema delle rateizzazioni è stato ampiamente affrontato anche dalla recente legge sulla concorrenza. Sottolinea altresì che al comma 3 dell'articolo 1 è già disciplinato il sistema dei reclami.

Simone BALDELLI (FI-PdL), concordando con quanto rilevato dal relatore, ritiene tuttavia che il senso di quanto proposto dalla collega Ricciatti sia meritevole di attenzione e suggerisce al relatore di proporre, piuttosto che l'espressione di parere contrario, un invito al ritiro dell'emendamento.

Lorenzo BECATTINI (PD), *relatore*, accetta volentieri il suggerimento e invita al ritiro della predetta proposta emendativa, confermando, altrimenti, parere contrario.

Il Sottosegretario Antonio GENTILE esprime parere conforme al relatore.

Lara RICCIATTI (MDP) ritira il proprio articolo aggiuntivo 1.03.

Lorenzo BECATTINI (PD), *relatore*, illustra brevemente il senso del suo emendamento 2.100 basato sulla circostanza che le tecnologie applicate alle materie in questione sono diverse e quindi si richiedono termini differenti per la prescrizione.

La Commissione approva l'emendamento 2.100 del Relatore (*vedi allegato 3*).

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, avverte che il testo, come risultante dagli emendamenti approvati, sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva per l'espressione del prescritto parere.

La seduta termina alle 14.55.

RISOLUZIONI

Mercoledì 15 novembre 2017. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Antonio Gentile.

La seduta comincia alle 14.55.

7-01351 Crippa: Misure per garantire una maggiore durata di vita dei prodotti di consumo.

7-01372 Ricciatti: Misure per garantire una maggiore durata di vita dei prodotti di consumo.

(Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00272 e della risoluzione n. 7-01372).

La Commissione prosegue la discussione delle risoluzioni, rinviata nella seduta del 9 novembre 2017.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta la deputata

Ricciatti ha illustrato i contenuti della sua risoluzione n. 7-01372.

Il Sottosegretario Antonio GENTILE sottolinea preliminarmente che le misure di contrasto alla pratica dell'obsolescenza programmata vanno inquadrare alla luce delle numerose dimensioni che tale fenomeno può assumere: disciplina *antitrust*, tutela dei consumatori, trasparenza del mercato, libertà delle imprese, competizione sulla qualità e non solo sul prezzo, obiettivi di interesse generale quali la riduzione dei rifiuti e la promozione della crescita economica.

Osserva che le risoluzioni in discussione, le quali ripropongono temi oggetto di proposte normative già presentate, enfatizzano la dimensione della tutela del consumatore. Segnala che le risoluzioni evidenziano che:

la garanzia aumenti da 2 a 5 anni, fino a 10, nel caso di prodotti di grandi dimensioni (risoluzione Crippa 7-01351);

sia evidenziata la vita attesa di un prodotto;

i pezzi di ricambio siano disponibili fino a quando il prodotto è sul mercato e per un periodo successivo;

il costo del ricambio sia proporzionato al prezzo di vendita del bene;

le riparazioni possano essere effettuate a costi accessibili;

siano previste sanzioni amministrative pecuniarie per coloro che contravvergono alle regole;

siano previsti controlli e ispezioni finalizzati a verificare il funzionamento e la durata media dei prodotti.

Osserva che la normativa europea già prevede taluni strumenti atti a contrastare l'obsolescenza programmata. Richiama al riguardo la direttiva 2009/125/CE sulla progettazione ecocompatibile e la direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno. Ricorda infine lo studio

del Comitato economico e sociale europeo su *L'influenza sui consumatori dell'indicazione in etichetta della durata di utilizzo*. Aggiunge che la tematica è stata anche oggetto di una risoluzione recentemente approvata dal Parlamento europeo, con la quale viene esortata la Commissione europea ad intervenire concretamente per contrastare questo fenomeno.

Per quanto riguarda il diritto nazionale, sottolinea che con il Codice del consumo è stato introdotto un titolo interamente dedicato all'informazione del consumatore, al fine di fornire a quest'ultimo strumenti e meccanismi di valutazione per operare una scelta consapevole in vista dell'acquisto di un prodotto o di un servizio.

Sottolinea quindi che l'argomento, seppur condivisibile, è molto delicato avendo rilevanti implicazioni in campo economico, ambientale e soprattutto giuridico: basti pensare, ad esempio, al regime delle responsabilità nella vendita di beni. Ritiene che nelle azioni future sulla materia, si dovranno prendere in esame diversi aspetti collegati tra di loro e riconducibili sia ad una dimensione di etica imprenditoriale sia ad una maggiore informazione al consumatore, nonché ad una dimensione di responsabilità negli stili stessi di consumo. Osserva che tutti questi fattori dovranno essere considerati in un rapporto di equilibrio e, soprattutto, all'interno di un contesto che non disincentivi l'innovazione e l'ulteriore sviluppo tecnologico.

Con specifico riferimento alle risoluzioni in discussione, accoglie tutti gli impegni della risoluzione Crippa n. 7-01351, a condizione che nella premessa introduttiva si sostituiscano le parole: « ad adottare ogni iniziativa utile » con le seguenti: « a valutare ogni iniziativa utile ».

Accoglie quindi tutti gli impegni della risoluzione Ricciatti n. 7-01372.

Davide CRIPPA (M5S) accetta la riformulazione proposta dal rappresentante del Governo alla parte dispositiva della propria risoluzione.

La Commissione approva, con distinte votazioni, il testo riformulato della risoluzione Crippa, che assume il numero n. 8-00272 (*vedi allegato 4*), e la risoluzione Ricciatti n. 7-01372.

La seduta termina alle 15.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 15 novembre 2017. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.

La seduta comincia alle 15.

Disposizioni in materia di equo compenso e clausole vessatorie nel settore delle prestazioni legali.

C. 4631 Governo e abb.

(Parere alla II Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 14 novembre 2017.

Chiara SCUVERA (PD), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole con condizione (*vedi allegato 5*).

Davide CRIPPA (M5S) ricorda che la questione cui era stato accennato nella scorsa seduta è stata oggetto di un emendamento al decreto fiscale, all'esame del Parlamento in questi giorni. Tutto ciò suscita molte perplessità in merito alla tempistica adottata.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, pone in votazione la proposta di parere formulata dalla relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice (*vedi allegato 5*).

Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: A) Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi

X, con allegati, fatta ad Amburgo il 30 novembre 2009; B) Protocollo di adesione del Governo della Federazione russa alla Convenzione del 16 dicembre 1988 sulla costruzione e sulla gestione del laboratorio europeo di radiazione di sincrotrone (ESRF), fatto a Grenoble il 23 giugno 2014 e a Parigi il 15 luglio 2014; C) Protocollo alla Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un Impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X riguardante l'adesione del Governo del Regno di Spagna, con Allegato, fatto a Berlino il 6 ottobre 2011.

C. 4684 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 14 novembre 2017.

Cristina BARGERÒ (PD), *relatrice*, sottolinea che nel provvedimento si tratta di progetti di notevole rilievo tecnologico e scientifico, formula una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di parlare, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Modifica dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e altre disposizioni concernenti la tutela dei lavoratori dipendenti in caso di licenziamento illegittimo.

C. 4388 Laforgia e abb.

(Parere alla XI Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere contrario).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 14 novembre 2017.

Angelo SENALDI (PD), *relatore*, formula una proposta di parere contrario (*vedi allegato 6*).

Lara RICCIATTI (MDP) chiede slittamento della deliberazione della proposta di parere, in quanto il proprio gruppo intende presentare una proposta di parere

alternativo, considerando del tutto irricevibile la proposta di parere formulata dal relatore. Ritiene altresì contraddittorio riconoscere, al terzo capoverso delle premesse la positività dell'articolo 4, comma 11, che prevede la restituzione dei finanziamenti pubblici da parte dell'impresa che effettui licenziamenti collettivi in ambito di delocalizzazioni all'estero e formulare una proposta di parere contrario.

Angelo SENALDI (PD), *relatore*, sottolinea che nell'approfondimento del testo ha voluto riconoscere ed evidenziare la positività della disposizione relativa alla restituzione di finanziamenti pubblici da parte delle aziende che abbiamo delocalizzato e procedano a licenziamenti collettivi. Ciò, tuttavia, non consente di esprimere un parere favorevole su un testo sul quale il proprio gruppo è integralmente contrario. Rileva infatti che, come sottolineato negli ultimi due capoversi delle premesse, il testo in esame prevede un regime che, estendendo l'obbligo di reintegra a tutte le imprese indipendentemente dalla loro dimensione, va oltre l'ambito applicativo del testo originario dell'articolo 18 della legge n. 300 del 1970, che limitava la reintegra alle imprese con più di 15 dipendenti. Ritiene che l'impostazione complessiva del provvedimento alteri la situazione delle micro e piccole imprese che rappresentano oltre il 90 per cento della struttura produttiva del Paese, con il rischio di pregiudicare la continuità delle aziende e di causare una perdita di posti di lavoro. Per questi motivi ha ritenuto di esprimere un parere contrario sul provvedimento in esame.

Tiziano ARLOTTI (PD) osserva che il provvedimento in esame pone problemi politici ed economici di assoluto rilievo dal momento che le micro e le piccole imprese costituiscono la spina dorsale del sistema produttivo italiano. Sottolinea che il *Jobs Act* ha consentito la creazione di circa un milione di posti di lavoro e ha previsto, tra l'altro, una serie di soluzioni specifiche per le imprese con meno di 15 dipendenti e per le delocalizzazioni. Ricorda che il testo

del decreto n. 23 del 2015 è stato modificato in più parti e che nel decreto fiscale attualmente all'esame del Senato sono state inserite alcune disposizioni relative alla previdenza e al lavoro. Ritiene che se il testo in esame fosse approvato vi sarebbero gravissime conseguenze nel mercato del lavoro.

Dario GINEFRA (PD) chiede come si intenda procedere nell'esame del provvedimento.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, sottolinea che per consentire alla collega Ricciatti di formulare la proposta di parere alternativo la Commissione potrebbe tornare a riunirsi al termine delle votazioni dell'odierna seduta pomeridiana dell'Assemblea.

Davide CRIPPA (M5S) dichiara la disponibilità del proprio gruppo ad una seduta serale, ritengo molto importante garantire ad un gruppo di opposizione la possibilità di presentare una proposta di parere alternativo su un tema politicamente rilevante. Con riferimento al terzo capoverso delle premesse della proposta di parere, sottolinea che le recenti vicende delle società K-Flex e Almaviva do Brasil dimostrano che società che hanno ricevuto ingenti finanziamenti pubblici non li hanno restituiti dopo avere effettuato licenziamenti collettivi.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, comunicato che la seduta dell'Assemblea riprenderà alle 16.30, propone di sospendere la seduta per consentire alla collega Ricciatti di elaborare la proposta di parere, procedendo immediatamente allo svolgimento dell'ufficio di presidenza e alla seduta delle Commissioni riunite VIII e X al cui termine potrà essere ripresa la seduta in sede consultiva.

La Commissione consente.

Gianluca BENAMATI (PD) ritiene che la collega Ricciatti avrebbe dovuto predisporre la proposta di parere alternativo

prima della seduta in quanto era ben nota la contrarietà del proprio gruppo al provvedimento in esame.

Lara RICCIATTI (MDP) sottolinea che il parere presentato dal relatore Senaldi si fonda su considerazioni politiche e non entra nel merito del provvedimento. Per queste ragioni che non consentono al proprio gruppo di esprimere semplicemente una contrarietà sul contenuto della proposta di parere, che giudica irricevibile, ritiene di dover presentare una proposta di parere alternativo.

Gianluca BENAMATI (PD) sottolinea che la proposta di parere contiene delle rigorose valutazioni nel merito del provvedimento.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle 15.30, è ripresa alle 16.10.

Lara RICCIATTI (MDP) presenta illustra una proposta di parere alternativo (*vedi allegato 7*) sottolineando che la proposta di legge ripropone il testo di una proposta di legge che ha recepito norme contenute nella Carta dei diritti promossa dalla CGIL e sottoscritta da un milione e 150 mila firme. Osserva che, contrariamente a quanto sostenuto dai colleghi del PD intervenuti nel dibattito, la proposta di legge in esame non mette a rischio i posti di lavoro o la continuità produttiva delle aziende che, al contrario, è decisamente più danneggiata dalla mancata introduzione di una normativa europea sul made in promessa dal Governo italiano durante il semestre di Presidenza italiana del Consiglio dell'Unione europea nel 2014 o dallo stallo presso la Commissione Industria del Senato del provvedimento sulla tracciabilità dei prodotti, approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati. Ritiene, in conclusione, che si debba smettere di pensare che per garantire un diritto ai lavoratori vi sia necessariamente una parte lesa o un danno alle imprese. Auspica

pertanto che i colleghi possano valutare positivamente la proposta di parere alternativo presentata.

Marco DA VILLA (M5S), pur essendo favorevole al ripristino del testo dell'articolo 18 antecedente alla cosiddetta riforma Fornero, non condivide l'impostazione del provvedimento in esame che opera un'estensione dell'ambito applicativo del testo originario dell'articolo 18 che limitava la reintegra alle imprese con più di 15 dipendenti. Dichiara pertanto l'estensione del proprio gruppo.

Gianluca BENAMATI (PD) sottolinea che il lavoro rappresenta un tema politico centrale per il proprio gruppo come del resto testimoniato dalle azioni positive svolte dal Governo che hanno consentito la creazione di oltre 900 mila posti di lavoro, dopo l'approvazione del *Jobs Act*, e una ripresa della produttività delle imprese italiane. Riguardo al testo in esame, ritiene non si debba fare una questione politica, ma di merito, essendo le modifiche proposte non alla recente riforma introdotta dal decreto legislativo n. 23 del 2015, ma al sistema del licenziamento illegittimo di cui viene ampliato in modo, a suo avviso, irragionevole il campo di applicazione. Ritiene conclusivamente che, pur essendo il dibattito politico sempre positivo e fecondo, la proposta di legge in esame rappresenti un potenziale danno sia per i lavoratori che per le imprese.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato 6*), risultando pertanto preclusa la votazione della proposta di parere alternativo.

La seduta termina alle 16.15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 15 novembre 2017.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.30 alle 15.40.

ALLEGATO 1

**Disposizioni a tutela dei consumatori in materia di fatturazione a
conguaglio per l'erogazione di energia elettrica, gas e servizi idrici.
C. 3792 Baldelli.**

**EMENDAMENTI DEL RELATORE 1.100
E 2.100 E RELATIVI SUBEMENDAMENTI**

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il termine di prescrizione di due anni si applica anche con riferimento all'obbligo di assolvimento delle accise.

***0. 1. 100. 1.** Vignali.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il termine di prescrizione di due anni si applica anche con riferimento all'obbligo di assolvimento delle accise.

***0. 1. 100. 2.** Galgano, Menorello.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Nei contratti di fornitura di energia elettrica e gas relativi alle categorie di cui al comma 1, il diritto al pagamento del corrispettivo si prescrive in due anni, sia nei rapporti tra utente e venditore, sia nei rapporti tra distributore e venditore. Nei contratti di fornitura del servizio idrico, relativi alle categorie di cui al comma 1, il diritto al pagamento del corrispettivo si prescrive in due anni.

1. 100 Il Relatore.

Dopo il comma 1 è inserito il seguente:

1-bis. L'autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, con propria

deliberazione, disciplina il contenzioso in atto all'entrata in vigore della presente legge, e nel caso in cui ravvisi comportamenti contrari al codice del consumo da parte dei gestori dei servizi, dispone che i consumatori coinvolti non siano obbligati al pagamento dei conguagli considerati errati o delle fatture basate su consumi stimati per le quali il cliente abbia già comunicato i dati sull'autolettura o questi siano stati teleletti, ovvero ricevano tempestivamente il rimborso delle somme eventualmente già versate ma non dovute.

0. 2. 100. 1. Baldelli. **(Irricevibile)**

Sostituirlo con il seguente:

« ART. 2.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano alle fatture la cui scadenza è successiva:

a) per il settore elettrico, alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) per il settore del gas, al 1° gennaio 2019;

c) per il settore idrico, al 1° gennaio 2020 ».

2. 100 Il Relatore.

ALLEGATO 2

**Disposizioni a tutela dei consumatori in materia di fatturazione a
conguaglio per l'erogazione di energia elettrica, gas e servizi idrici.
C. 3792 Baldelli.**

PROPOSTE DI RIFORMULAZIONE DEL RELATORE

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Le disposizioni dei commi 1, 2, 3, e 6 non si applicano qualora la mancata o erronea rilevazione dei dati di consumo derivi da responsabilità dell'utente.

1. 1. (Nuova formulazione) Bargerò.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il distributore ha l'obbligo di comunicare all'utente l'avvio del procedimento di cui al presente comma e di informarlo dei conseguenti diritti.

1. 7. (Nuova formulazione) Baldelli.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, con propria deliberazione, può definire le misure atte incentivare l'autolettura senza oneri a carico dell'utente.

1. 20. (Nuova formulazione) Baldelli.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Il Sistema informatico integrato (SII), di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, permette ai clienti finali di accedere ai dati riguardanti i propri consumi,

senza oneri a loro carico, a decorrere dal 1° gennaio 2020. Le disposizioni per l'attuazione del primo periodo sono adottate con deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali, sentito il parere del Garante per la protezione dei dati personali.

1. 21. (Nuova formulazione) Crippa, Cancellieri, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Vallasca.

Al comma 1, dopo la parola: utente, aggiungere le seguenti: domestico e delle microimprese, ai sensi della definizione di cui alla Raccomandazione della Commissione europea, del 6 maggio 2003.

1. 22. (Nuova formulazione) Crippa, Cancellieri, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Vallasca.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce le modalità tecniche e operative che il servizio postale deve osservare per assicurare la certezza della data di spedizione delle fatture agli utenti da parte dei soggetti gestori di servizi di pubblica utilità.

1. 01. (Nuova formulazione) Prodani.

ALLEGATO 3

**Disposizioni a tutela dei consumatori in materia di fatturazione a
conguaglio per l'erogazione di energia elettrica, gas e servizi idrici.
C. 3792 Baldelli.**

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 1.

Al comma 1, dopo la parola: utente, aggiungere le seguenti: domestico e delle microimprese, ai sensi della definizione di cui alla Raccomandazione della Commissione europea, del 6 maggio 2003.

1. 22. (Nuova formulazione) Crippa, Cancellieri, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Vallascas.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il termine di prescrizione di due anni si applica anche con riferimento all'obbligo di assolvimento delle accise.

***0. 1. 100. 1.** Vignali.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il termine di prescrizione di due anni si applica anche con riferimento all'obbligo di assolvimento delle accise.

***0. 1. 100. 2.** Galgano, Menorello.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Nei contratti di fornitura di energia elettrica e gas relativi alle categorie di cui al comma 1, il diritto al pagamento del corrispettivo si prescrive in due anni, sia nei rapporti tra utente e venditore, sia nei rapporti tra distributore e venditore. Nei contratti di fornitura del servizio idrico,

relativi alle categorie di cui al comma 1, il diritto al pagamento del corrispettivo si prescrive in due anni.

1. 100. Il Relatore.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Le disposizioni dei commi 1, 2, 3, e 6 non si applicano qualora la mancata o erronea rilevazione dei dati di consumo derivi da responsabilità dell'utente.

1. 1. (Nuova formulazione) Bargerò.

Al comma 3, dopo la parola: l'utente inserire le seguenti: che ha inoltrato un reclamo inerente il conguaglio nelle forme previste dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico.

1. 6. Galgano.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il distributore ha l'obbligo di comunicare all'utente l'avvio del procedimento di cui al presente comma e di informarlo dei conseguenti diritti.

1. 7. (Nuova formulazione) Baldelli.

Sopprimere il comma 4.

1. 101. Il Relatore.

Sopprimere i commi 5 e 7.

1. 11. Baldelli.

Al comma 6, dopo le parole: dell'utente sopprimere le seguenti: , anche nel caso di contratti stipulati in regime di libero mercato; dopo le parole: a titolo di inserire la seguente: indebito; sopprimere, in fine, le parole: non espressamente consentito dall'utente ai sensi del comma 5.

1. 102. Il Relatore.

Al comma 8, dopo le parole: con propria deliberazione aggiungere le seguenti: entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

1. 17. Baldelli.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, con propria deliberazione, può definire le misure atte incentivare l'autolettura senza oneri a carico dell'utente.

1. 20. (Nuova formulazione) Baldelli.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Il Sistema informatico integrato (SII), di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, permette ai clienti finali di accedere ai dati riguardanti i propri consumi, senza oneri a loro carico, entro il 1° gennaio 2020. Le disposizioni per l'attuazione del primo periodo sono adottate con deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, nel rispetto delle norme in materia di prote-

zione dei dati personali, sentito il parere del Garante per la protezione dei dati personali.

1. 21. (Ulteriore nuova formulazione) Crippa, Cancelleri, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Vallascas.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce le modalità tecniche e operative che il servizio postale deve osservare per assicurare la certezza della data di spedizione delle fatture agli utenti da parte dei soggetti gestori di servizi di pubblica utilità.

1. 01. (Nuova formulazione) Prodani.

ART. 2.

Sostituirlo con il seguente:

« ART. 2.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano alle fatture la cui scadenza è successiva:

a) per il settore elettrico, alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) per il settore del gas, al 1° gennaio 2019;

c) per il settore idrico, al 1° gennaio 2020 ».

2. 100. Il Relatore.

ALLEGATO 4

7-01351 Crippa: Misure per garantire una maggiore durata di vita dei prodotti di consumo.**RISOLUZIONE APPROVATA**

La X Commissione,

premesso che:

L'obsolescenza programmata è nata negli Stati Uniti d'America (USA) cento anni fa: il 23 dicembre 1924 i produttori di lampadine statunitensi crearono un cartello – denominato «cartello Phoebus» con l'obiettivo concordato di limitare la durata delle lampadine a 1.000 ore. Un cartello che resistette anche – con forme di protezionismo – alla concorrenza di produttori stranieri che avrebbero potuto immettere nel mercato degli Usa lampadine molto più longeve;

ovviamente l'accordo dei produttori di lampadine era illegittimo e fu censurato dalle autorità, ma il principio ormai era stato affermato: costruire beni destinati a rompersi in fretta rappresenta una garanzia di continuità per il mercato, con i consumatori costretti a sostituire apparecchi potenzialmente sani, ma nei quali la progettazione iniziale ha inserito un difetto pianificato. È celebre la vicenda dell'*i-pad* Apple, sotto accusa in Brasile per una batteria programmata per cessare di funzionare dopo appena un anno e mezzo;

a tal proposito, il 4 luglio 2017 il Parlamento europeo ha approvato a larga maggioranza una risoluzione con 662 voti favorevoli, 32 contrari e 2 astensioni, per impegnare la Commissione europea e gli Stati membri a condurre una strategia con misure concrete per garantire una durata maggiore dei prodotti, evitare gli sprechi e affrontare anche la questione della cosiddetta «obsolescenza programmata», cioè

la costruzione *ad hoc* dei difetti in un dispositivo in modo che questo si rompa entro un certo periodo di tempo;

gli eurodeputati hanno sottolineato che l'utilizzo del sistema dell'obsolescenza programmata «può essere difficile da dimostrare». Per questo è stato chiesto alla Commissione europea di istituire un sistema indipendente per monitorare eventuali illeciti;

secondo i deputati europei l'estensione della durata dei prodotti, pur rappresentando una sfida per i produttori, può avvantaggiare le piccole e medie imprese e le aziende «che, non potendo competere sul prezzo, possono farlo sulla qualità». Tra le tutele chieste per i consumatori ci sono quella del «criterio di resistenza minima» che andrebbe fissato per ogni categoria di prodotto, ma anche una garanzia estesa nel caso che la riparazione duri più di un mese e una definizione comune di «obsolescenza programmata» con un sistema in grado di rilevarla e adeguate misure dissuasive per i produttori. Il Parlamento invita, inoltre, la Commissione a considerare «un'etichetta europea volontaria» che indichi durabilità, progettazione ecocompatibile e possibilità di modulazione dei componenti;

un sondaggio Eurobarometro rivela che il 77 per cento dei consumatori preferirebbe poter riparare un oggetto rotto, invece di doverlo sostituire, eppure spesso la strada più facile ed economica risulta quella della sostituzione a causa degli alti costi di riparazione;

ad oggi, invece, sono tantissimi i prodotti in commercio che, una volta rotti,

non possono più essere utilizzati a causa di questo o quel pezzo che non può essere sostituito;

la risoluzione europea propone anche incentivi che favoriscano la costruzione di prodotti durevoli e riparabili « dando la possibilità di ottenere i pezzi di ricambio essenziali a un prezzo commisurato alla natura e alla durata di vita del prodotto »;

un altro aspetto da considerare è la trasparenza; per questo occorre che i consumatori siano consapevoli di quanto tempo durino i prodotti e come possano essere riparati. Secondo Eurobarometro, infatti più del 90 per cento degli europei crede che i prodotti debbano essere chiaramente contrassegnati per indicare la loro longevità;

si fa presente che il gruppo M5S ha presentato una proposta di legge sul tema nella quale si prevede: il diritto del consumatore a conoscere la durata dei prodotti e dei servizi, gli obblighi generali di informazione sui prodotti e sui servizi, tra cui quello relativo alla durata, l'obbligo per i prodotti o le confezioni dei prodotti destinati al consumatore, commercializzati nel territorio nazionale, di riportare chiaramente visibile e leggibile anche la durata del prodotto. Si aumenta anche la validità della garanzia legale (per difetti o vizi di conformità) di talune tipologie di prodotti per obbligare i produttori a realizzare beni con un'affidabilità minima e non soggetti – almeno nel breve e medio periodo – a deterioramenti precoci e pianificati;

non c'è dubbio che i prodotti affidabili e durevoli offrono ai consumatori un buon rapporto costi-benefici ed evitano l'uso eccessivo delle risorse e i rifiuti; è, pertanto, importante che la durata di vita utile dei prodotti di consumo sia prolungata attraverso la progettazione, garantendo durabilità e la possibilità di riparazione, di *upgrading*, di smontaggio e di riciclaggio dei prodotti;

inoltre, il calo di fiducia dei consumatori nella qualità dei prodotti pregiu-

dica le imprese europee; la garanzia legale di 24 mesi è l'attuale soglia minima a livello di Unione europea e alcuni Stati membri hanno stabilito disposizioni che offrono una maggiore tutela per i consumatori in conformità della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo;

bisogna rispettare il diritto dei consumatori di compiere scelte in linea con le loro diverse esigenze, aspettative e preferenze; va considerata la carenza delle informazioni fornite ai consumatori sulla durata di vita dei prodotti, mentre lo studio del Cese di marzo 2016 ha constatato un nesso positivo tra l'indicazione della durata di vita dei prodotti e il comportamento dei consumatori,

impegna il Governo

a valutare ogni iniziativa utile, anche normativa, al fine di:

a) prevedere il diritto del consumatore a conoscere la durata dei prodotti e dei servizi, stabilendo obblighi generali di informazione sui prodotti e sui servizi, incluso quello relativo alla durata, stabilendo che i prodotti o le confezioni dei prodotti destinati al consumatore, commercializzati nel territorio nazionale, riportino, chiaramente visibile e leggibile anche la durata del prodotto;

b) elevare il periodo di garanzia dei prodotti da due a cinque anni dalla data di consegna per gli elettrodomestici e i beni di piccole dimensioni ed entro il termine di dieci anni dalla data di consegna per gli elettrodomestici e i beni di grandi dimensioni, incentivando, in caso di ricorrente mancata conformità o di un periodo di riparazione superiore a un mese, l'estensione della garanzia per un periodo equivalente al tempo necessario per la riparazione;

c) garantire e agevolare misure che rendano l'opzione della riparazione attraente per il consumatore;

d) stabilire che i produttori forniscano manuali di manutenzione e indicazioni per la riparazione al momento dell'acquisto, in particolare nel caso dei prodotti le cui manutenzioni e riparazioni siano importanti, al fine di aumentare la possibilità di allungare la durata di vita del prodotto;

e) garantire la possibilità di utilizzare sostituti di pari qualità e prestazioni per le parti originali, ai fini della riparazione di tutti i prodotti in conformità con la normativa applicabile;

f) prevedere che il produttore o, in sua mancanza, l'importatore di un bene di consumo sia tenuto a garantire in favore dei compratori un adeguato servizio tecnico per i beni di consumo che fabbrica o

importa, nonché la fornitura di pezzi di ricambio per un periodo minimo di cinque anni a decorrere dalla data di cessazione della produzione del bene;

g) sostenere le autorità locali, le imprese e le associazioni nel condurre campagne di sensibilizzazione dei consumatori sull'aumento della durata di vita dei prodotti, in particolare fornendo informazioni e consigli per la manutenzione, la riparazione e il reimpiego;

h) informare i consumatori circa prodotti difettosi fin da subito e non riparabili, se del caso attraverso lo sviluppo di piattaforme di notifica per i consumatori.

(8-00272) « Crippa, Della Valle, Vallasca, Fantinati, Da Villa, Cancelleri ».

ALLEGATO 5

Disposizioni in materia di equo compenso e clausole vessatorie nel settore delle prestazioni legali. C. 4631 Governo e abb.**PARERE APPROVATO**

La X Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, disegno di legge recante « Disposizioni in materia di equo compenso e clausole vessatorie nel settore delle prestazioni legali »;

osservato che il diritto all'equo compenso per la prestazioni professionali appare essenziale per tutelare, in particolare, i professionisti più giovani e più deboli sul mercato nonché a porre rimedio a situazioni di squilibrio nei rapporti contrattuali tra professionisti e clienti cosiddetti « forti », che non possono essere limitati alle imprese bancarie o assicurative, ma annoverare anche la pubblica amministrazione;

sottolineato che il diritto all'equo compenso dovrebbe essere riconosciuto per tutte le professioni e non limitato a quelle del settore legale, atteso che in Italia operano circa 2 milioni e 300 mila professionisti appartenenti a ordini o collegi;

auspicato che la disciplina sull'equo compenso sia altresì estesa anche alle professioni non ordinistiche, al fine di evitare diversi livelli di tutele tra lavoratori autonomi che hanno le medesime esigenze e dovrebbero avere gli stessi diritti,

delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

introduca la Commissione di merito un articolo aggiuntivo del seguente tenore:

« ART. 4-*bis*.

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano, in quanto compatibili, anche alle prestazioni rese dai professionisti di cui all'articolo 1 della legge 22 maggio 2017, n. 81. Per i professionisti iscritti ad ordini e collegi si applicano i parametri definiti dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Per tutti gli altri professionisti, si applicano i parametri definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per lo sviluppo economico. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è adottato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. La pubblica amministrazione, in attuazione dei principi di trasparenza, buon andamento e d efficacia delle proprie attività, garantisce il principio dell'equo compenso in relazione alle prestazioni rese dai professionisti in esecuzione di incarichi conferiti dopo l'entrata in vigore della presente legge ».

ALLEGATO 6

Modifica dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e altre disposizioni concernenti la tutela dei lavoratori dipendenti in caso di licenziamento illegittimo. C. 4388 Laforgia e abb.**PARERE APPROVATO**

La X Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, disegno di legge recante « Modifica dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e altre disposizioni concernenti la tutela dei lavoratori dipendenti in caso di licenziamento illegittimo » (C. 4388 Laforgia e abb.);

premesso che il provvedimento non interviene sul decreto legislativo n. 23 del 2015, attuativo del cosiddetto *Jobs Act*, e non incide direttamente sulla disciplina dei licenziamenti illegittimi applicabile ai lavoratori assunti a decorrere dal 7 marzo 2015 e interviene sui contratti di lavoro in essere stipulati secondo la precedente disciplina;

preso atto positivamente che all'articolo 4, comma 11, viene stabilito che l'impresa che effettui licenziamenti collettivi in ambito di delocalizzazioni all'estero, è tenuta all'integrale restituzione di qualsiasi tipo di sussidio pubblico di cui abbia goduto nel corso dei cinque anni precedenti l'avvio delle procedure;

sottolineato, tuttavia, che la modifica proposta dell'articolo 18 della legge n. 300 del 1970, in materia di licenziamento il-

legittimo applicabile ai lavoratori, che rivestono la qualifica di operai, impiegati o quadri, assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e l'estensione dell'obbligo preventivo di conciliazione a tutti i datori di lavoro, indipendentemente dal numero di dipendenti occupati dalle imprese, andando persino oltre l'ambito applicativo originario della disposizione, che limitava la reintegra alle imprese con più di 15 dipendenti;

osservato che le modifiche proposte cambiano in maniera sostanziale le attuali condizioni dei rapporti di lavoro in essere e rappresentano una alterazione della situazione delle micro e piccole imprese che rappresentano oltre il 90 per cento della struttura produttiva del Paese, con il rischio di pregiudicare la continuità delle aziende e di causare una perdita di posti di lavoro, tanto che già nel passato i legislatori, approvando la legge n. 300 del 1970, determinarono la soglia dei 15 dipendenti escludendo in tal modo le imprese di minori dimensioni dall'applicazione della norma,

delibera di esprimere

PARERE CONTRARIO.

ALLEGATO 7

Modifica dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e altre disposizioni concernenti la tutela dei lavoratori dipendenti in caso di licenziamento illegittimo. C. 4388 Laforgia e abb.

**PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVO DEI
DEPUTATI RICCIATTI, SIMONI E FERRARA**

La X Commissione,

premessi che:

la proposta di legge in esame detta norme in materia di tutela dei lavoratori relativamente ai licenziamenti individuali e collettivi;

la garanzia dei diritti dei lavoratori si ripercuote sulla qualità del lavoro svolto e, conseguentemente sulla produttività dell'azienda;

la nuova tutela dei lavoratori non si applica ai contratti già in essere, ma

soltanto ai futuri, come del resto già avvenuto con le riforme predisposte dal cosiddetto *Jobs Act*;

la proposta di legge in esame rappresenta il precipitato delle norme contenute nella Carta dei diritti promossa dalla Cgil e depositata in Parlamento sottoscritta da un milione e 150 mila firme,

delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE.